

in questo numero

**3 IN PRIMO PIANO**

Ai professionisti va garantita la maggioranza dei voti nelle Stp  
Applicazione delle Linee guida in materia di requisiti igienico-sanitari  
dei luoghi di lavoro - Asseverazione del progettista

**5 OPERE PUBBLICHE**

Sciolti i dubbi sulle responsabilità dell'impresa  
che subappalta i lavori

Il Regolamento unico sul potere sanzionatorio dell'Avcp  
Indennizzo da ritardo contro la stasi delle Soprintendenze  
Linee guida dell'Avcp per la corretta esecuzione  
dei contratti pubblici

**8 GIURISPRUDENZA**

Vizi di traduzione, brevetti ko  
La Pa decide sulla nomina del Responsabile della sicurezza  
Prezzo valore alle cessioni di immobili tramite asta

**10 AMBIENTE E SICUREZZA**

Il Cse è responsabile per omessa "alta vigilanza" in cantiere  
Modifiche al Codice Ambiente su emissioni industriali inquinanti  
Montaggio e smontaggio delle scaffalature in sicurezza

**12 NORMATIVA TECNICA**

La nuova modulistica per le istanze ai Vigili del Fuoco  
Valutazione della sicurezza sismica di edifici esistenti  
Attraversamenti di condotte con altre linee di trasporto  
Sistemi di protezione al fuoco degli elementi in acciaio

**15 VARIE**

Visure catastali online anche in formato elaborabile

# INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

**presidente** Pietro Zandegiacomo Rizìo  
**segretario** Alberto Pich  
**tesoriere** Mauro Ussai

**consiglieri** Claudio Bensa  
Paola Bisiach  
Paolo Blazic  
Massimiliano Bressan  
Sergio De Marchi  
Stefano Miniussi (sez. B)

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

**presidente** Umberto Natalucci  
**segretario** Anna Fossaluzza  
**tesoriere** Andrea Trame  
**cons. anziano** Mario Tedeschi

**consiglieri** Nino Aprilis  
Erica Blasizza  
Fabio Braccini  
Andrea Brusadin  
Giuseppe Formaio  
Jury Gnesutta (sez. B)  
Stefano Lena

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

**presidente** Salvatore Noè  
**segretario** Elisabetta Delben  
**tesoriere** Mario Bucher

**consiglieri** Daniele Agapito  
Vito Antonio Ardone  
Paolo De Alti  
Stefano Longhi  
Roberta Manzi (sez. B)  
Fausto Rovina  
Renzo Simoni  
Carlo Tosolini

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

**presidente** Stefano Urbano  
**segretario** Andrea della Pietra  
**tesoriere** Maurizio Tonutti

**consiglieri** Giacomo Borin  
Renato Candotti  
Carlo Conti  
Patrizia Dari Canciani  
Matteo Di Bert  
Chiara Di Marco  
Natalino Gattesco  
Stefano Guatti  
Erika Livon  
Bruno Michelotti  
Marco Morocutti  
Marco Bottega (iunior)

**direttore responsabile**  
Gaetano Cola

**direttore di redazione**  
Elena Moro

**redazione**  
Vittorio Bozzetto  
Mario Bucher  
Massimo Cisilino  
Domenico D'Andrea  
Ugo Fonzar  
Franco Frezza  
Roberta Mallardo  
Alberto Mario Landri  
Raffaele Perrotta  
Andrea Zagolin  
Enrico Zorzi

**editrice**  
ordine degli ingegneri della provincia di Udine  
via di Toppo 5 - 33100 udine  
tel. 0432.505305  
fax 0432.503941  
[www.ordineingegneri.ud.it](http://www.ordineingegneri.ud.it)  
e-mail: [segreteria@ordineingegneri.ud.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.ud.it)

**progetto grafico**  
DSF Design - Latisana (UD)

**stampa**  
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

# Ai professionisti va garantita la maggioranza dei voti nelle Stp

**N**elle Società tra professionisti (Stp) i soci professionisti devono avere la maggioranza dei due terzi. Ciò non significa che i professionisti devono avere la maggioranza numerica o detenere la maggioranza del capitale, ma solo che lo statuto sociale deve garantire loro una posizione dominante nelle decisioni. Lo ha affermato il Consiglio nazionale del notariato, che ha chiarito l'applicazione del Dm 34/2013, sul funzionamento delle Società tra professionisti con lo studio d'impresa n. 224-2014/1 recante: «Società tra professionisti - questioni applicative a un anno dall'entrata in vigore» del 3.04.2014.

Il Consiglio nazionale del notariato ha spiegato che la maggioranza nel voto deve essere garantita da apposite clausole dello statuto, capaci di assicurare ai professionisti la maggioranza nelle decisioni anche in caso di minoranza numerica. I professionisti possono quindi anche essere, nelle società di persone o cooperative, meno dei due terzi dei soci o, nelle società di capitali, essere titolari di meno dei due terzi del capitale, purché vengano adottate misure tali da garantire loro i due terzi dei voti. Ciò vale per tutte le deliberazioni e decisioni dei soci, quindi per le delibere assembleari delle società di capitali e cooperative, per le modifiche dei patti sociali e le decisioni delle società di persone. In sostanza, si limita la possibilità che i soci non professionisti influiscano sulle scelte strategiche della società e incidano sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Ai professionisti è riconosciuta la possibilità di esercitare un potere dominante sulle decisioni che possono influire sull'espletamento dell'attività professionale, come i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi e le modalità di esecuzione della prestazione.

Il venir meno di queste condizioni di maggioranza provoca lo scioglimento della società e la cancellazione dall'albo da parte del Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale presso il quale la società è iscritta, salvo che non si ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti entro sei mesi.

Ricordiamo che l'iter delle Società tra professionisti è iniziato con la Legge di stabilità per il 2012 e con la Legge Liberalizzazioni 27/2012, che hanno gettato le basi della riforma delle professioni. Si riportano le principali indicazioni contenute nello studio di impresa.

## • **Trasformazione in Stp per lo studio associato**

Molte le soluzioni operative per il professionista che vuole accedere alla Stp, ma che ha già un proprio studio. Fra gli spunti ipotizzati dal notariato si evidenzia, oltre al conferimento dello studio comprensivo di avviamento e clientela, coadiuvato dalla prestazione del professionista per la prosecuzione del rapporto fiduciario verso la nuova società, anche la possibilità della trasformazione dello

studio associato in Stp.

Ciò potrebbe attuarsi aderendo alla teoria, ritenuta preferibile, secondo cui lo studio associato può rivestire natura di società semplice. In tal caso si potrebbe parlare di trasformazione progressiva omogenea dalla s.s. a un altro tipo sociale, di persone o capitali. L'adozione della Stp mediante adozione del modello di società semplice, invece, non comporterebbe trasformazione, ma solo modifica statutaria (mutando l'oggetto dell'associazione in «esercizio dell'attività professionale»). In ogni caso bisognerà adottare una nuova denominazione sociale che contenga l'indicazione di «società fra professionisti» in aggiunta al modello societario adottato.

## • **L'amministrazione nella Stp**

Anche il socio investitore può rivestire l'incarico di amministratore, purché il professionista assuma un potere dominante nelle scelte professionali della Stp. Il socio non professionista potrà occuparsi di tutte le altre attività amministrative pertinenti, per esempio la redazione dei documenti contabili, la tenuta dei libri sociali, la convocazione dell'assemblea o la gestione del personale. In tal caso clausole statutarie ad hoc, diverse a seconda del modello sociale prescelto, possono riservare ai professionisti l'adozione delle scelte rilevanti, sgravandoli, invece, dell'ordinaria amministrazione non specificamente attinente alla professione.

## • **La Stp unipersonale**

Il notariato rileva come, apparentemente, la Stp unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle Stp nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio collettivo delle attività professionali. Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tali enti.

Nonostante, infatti, sia ancora controversa la questione se il rischio professionale ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione, sussistono diversi elementi che sembrano far propendere per la prima interpretazione quali: la necessità dell'iscrizione presso l'Ordine o Collegio professionale, l'obbligo per la società di osservare il regime disciplinare dell'Ordine cui è iscritta, la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti. Da ciò consegue che l'impiego della società unipersonale, come del resto lo schema della società tra professionisti, ancorché costituita in forma pluripersonale, sia di per sé idoneo ad alterare il normale regime della responsabilità connessa alla prestazione d'opera professionale, consentendone la limitazione.

## APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E DEI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA 123/2006 CE” - ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA - INDICAZIONI OPERATIVE.

*Si riporta integralmente la nota inviata dalla Direzione Centrale Salute, contenente le indicazioni operative per sostituire il tradizionale parere igienico-sanitario emesso dalla ASS per gli impianti e i fabbricati produttivi con un’asseverazione di rispetto delle norme igienico-sanitarie resa dal progettista avendo a riferimento la puntuale applicazione dei requisiti contenuti nelle summenzionate Linee guida.*

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2117 del 16 novembre 2013, pubblicata sul BUR n. 49 del 4 dicembre 2013, sono state approvate le “Linee Guida In materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”.

Il documento, nell’ottica della semplificazione burocratica e della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle Imprese produttive, è stato redatto da un apposito tavolo di lavoro, attivato su impulso del Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale SUAP (Sportello unico attività produttive), composto dai rappresentanti della direzioni centrali dell’amministrazione regionale e delle aziende sanitarie regionali, con la collaborazione degli enti locali. Esso uniforma e standardizza i requisiti igienico-sanitari, sia riferiti agli interventi edilizi su impianti produttivi, sia allo svolgimento delle attività produttive, precedentemente disciplinati da linee guida adottate unilateralmente dalle singole aziende sanitarie: se da un lato risponde pienamente alle esigenze di chiarezza della regolazione, codificando in un unico strumento i requisiti igienico-sanitari minimi comuni a tutti i luoghi di lavoro classificabili come impianti produttivi, dall’altro costituisce, in parallelo, un importante strumento di pubblicità e trasparenza per l’esercizio dell’attività degli organi di controllo sanitario.

I professionisti, impegnati nella redazione dei progetti di impianti o edifici produttivi trovano pertanto, nel documento, un importante punto di riferimento tecnico univoco sul territorio regionale.

Conseguenza diretta e del tutto innovativa, nell’ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati all’esecuzione di interventi edilizi su Impianti/immobili/edifici produttivi, è la possibilità di sostituire il tradizionale parere ASS con un’asseverazione di rispetto delle norme igienico-sanitarie resa dal progettista, fondata sulla puntuale applicazione dei requisiti esplicitati nelle linee-guida.

Tale conclusione, peraltro già espressamente sancita per l’edilizia residenziale dall’art. 24 della Lr 19/2009 (Codice dell’edilizia), è stata avvalorata con nota Prot. 7922 del 10 marzo 2014 emessa dalla competente Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

Conseguenza ulteriore di questo intervento di semplificazione procedimentale è che lo sportello unico per le attività produttive non riceverà più, nel contesto della richiesta di titolo abilitativo edilizio, la domanda di rilascio del parere igienico-sanitario, bensì l’asseverazione del

progettista sostitutiva del parere, la quale verrà comunque trasmessa all’ASS competente per territorio al fini dell’esercizio del controllo e della partecipazione all’eventuale Conferenza di servizi.

Naturalmente si devono ritenere fatte salve due ipotesi in cui il parere dell’ASS può essere ancora preventivamente rilasciato su richiesta:

1. ipotesi di utilizzo di locali sotterranei/semisotterranei e/o con altezza inferiore ai limiti di legge, per i quali è sempre attivabile la richiesta di deroga prevista dall’art. 65, comma 2 e 3 del Dlgs 81/2008;
2. casi in cui il progetto attiene fabbricati o impianti di particolare complessità per i quali residuano margini di discrezionalità tecnica dell’organo sanitario, quali ad esempio, le attività industriali ad alto impatto ambientale o quelle commerciali caratterizzate da un mix di imprese e di impianti disparati, come i centri o complessi commerciali.

In questi casi le Aziende si renderanno disponibili ad analizzare preventivamente con il professionista le soluzioni tecniche progettuali più idonee nel caso concreto, sempre nell’ottica di favorire la più ampia diffusione nell’uso delle asseverazioni.

Le richieste di parere espresso potranno così essere circoscritte nella massima misura possibile, favorendo il processo di modernizzazione della nozione di “controllo”, introdotto dalle “Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35”, le quali ultime costituiscono una delle basi giuridiche su cui si fonda la Dgr 2117/2013<sup>1</sup>. Si ricorda infatti che “... il controllo deve evolvere da una funzione spesso più incentrata sull’accertamento della conformità formale verso una più moderna funzione tesa ad assicurare l’effettivo adempimento sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un’azione di orientamento e collaborazione con le imprese. Si tratta di avviare un cambiamento culturale, che delinea l’attività di controllo nella prospettiva dell’effettiva tutela dell’interesse pubblico perseguito.”

Ai professionisti è richiesto di sfruttare le linee-guida come occasione per valorizzare la propria competenza tecnica; ai soggetti operativamente deputati ai controlli è chiesto di avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l’impresa, promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della legalità sostanziale.

<sup>1</sup> Il Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale SUAP ha avallato la procedura descritta nella seduta del 31 marzo 2014.

# Sciolti i dubbi sulle responsabilità dell'impresa che subappalta i lavori

**P**iù facile ottenere il Durc per l'impresa che subappalta i lavori. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, che con una nota ha risposto ai dubbi dell'Ance, Associazione nazionale costruttori edili, sulla responsabilità solidale negli appalti e sulle modalità per la verifica della regolarità contributiva.

Il chiarimento riguarda l'articolo 29 del Dlgs 276/2003, in base al quale il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La formulazione della norma è apparsa poco chiara. Ci si è chiesti infatti a partire da quale momento dovessero

iniziare a decorrere i due anni, se dalla fine dell'intero lavoro o dalla fine delle lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice. A detta degli edili, pensare che l'impresa principale dovesse rimanere legata all'impresa subappaltatrice per tutta la durata del cantiere, quindi per un tempo indefinito, avrebbe comportato dei rischi. I lavori svolti in subappalto possono infatti avere una breve durata, mentre il completamento dell'intero lavoro può richiedere tempi più lunghi del previsto. Il Ministero del Lavoro ha quindi spiegato che l'impresa appaltatrice risponde delle eventuali irregolarità contributive dell'impresa subappaltatrice per due anni dalla fine dei lavori svolti in subappalto. Se il cantiere continua oltre questo termine, quindi, per la verifica della regolarità contributiva dell'impresa principale non deve essere preso in considerazione il comportamento della società che ha effettuato i lavori in subappalto.

## Il Regolamento unico sul potere sanzionatorio dell'Avcp

**I**n vigore dal 9.04.2014 il nuovo Regolamento unico che disciplina tutte le disposizioni concernenti l'esercizio da parte dell'Autorità del potere sanzionatorio, ed abroga di conseguenza i vari provvedimenti precedenti.

In attuazione dell'art. 8, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006, secondo il quale l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento l'esercizio del potere sanzionatorio ad essa attribuito, è stato emanato il Provvedimento 26.02.2014 recante "Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 4, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8.04.2014, in vigore dal 9.04.2014.

Il Provvedimento risponde all'esigenza di racchiudere in un unico corpus normativo le disposizioni concernenti l'esercizio da parte dell'Autorità del potere sanzionatorio, precedentemente contenute in diversi provvedimenti che vengono conseguentemente abrogati.

Il nuovo Regolamento in commento contempla i seguenti Procedimenti.

### **Procedimenti sanzionatori per omesse o false comunicazioni all'Autorità:**

- Procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (art. 6, commi 9 e 11, del Codice);
- Procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (art. 7, comma 8, del Codice);
- Procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell'obbligo di informazione (art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice);
- Procedimento sanzionatorio per mancata risposta alle richieste, afferenti la qualificazione, formulate dall'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 9 del Codice;
- Procedimento sanzionatorio su segnalazione delle SOA;
- Segnalazione dell'Autorità alla SOA per produzione di

informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.

#### **Procedimenti sanzionatori in materia di comprova dei requisiti di qualificazione e nei confronti delle SOA**

- Procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione (art. 38, comma 1-ter; art. 48, commi 1 e 2, del Codice);
- Procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini

dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione (art. 40, comma 9-quater, del Codice);

- Procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA (art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice);
- Procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA (art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice).

Il provvedimento disciplina altresì la durata della pubblicazione nel Casellario dell'annotazione e le modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

## Indennizzo da ritardo contro la stasi delle Soprintendenze

L'obbligo della Pa di pagare al privato un indennizzo automatico in caso di mancata emanazione di un provvedimento nei termini previsti (30 euro al giorno) potrebbe spingere le Soprintendenze (e più in generale le Pa preposte a tutela paesistica e sui beni culturali) ad adempiere nei tempi previsti. Sono esclusi dall'indennizzo, invece, la Dia, la Scia e i titoli abilitativi edilizi soggetti a silenzio-assenso.

Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con la Direttiva del 9.01.2014 (in Gazzetta il 12 marzo) ha emanato le "Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti" a istanza di parte, stabilito dal comma 1-bis dell'art. 2-bis legge 241/1990, come aggiunto dall'articolo 28 del Dl 69/2013. Il decreto del Fare ha introdotto l'istituto dell'indennizzo per mero ritardo a carico della Pa, che opera senza la necessità di dimostrare di aver subito un danno ingiusto, purché l'istante azioni il potere sostitutivo (ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, legge 241/1990) entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La legge però limita l'applicazione dell'istituto -fino all'emanazione di un regolamento ministeriale- ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 98/2013): i privati pertanto restano esclusi dai soggetti potenziali beneficiari. L'indennizzo da ritardo opera sia in caso di termine perentorio che ordinatorio.

La Pa deve pagare all'interessato 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro, calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.

L'indennizzo non può essere cumulato con l'eventuale

risarcimento del danno da ritardo.

Sono escluse dall'ambito applicativo della disposizione tutte le ipotesi di silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-rigetto) e, ovviamente, i procedimenti d'ufficio.

Non si applica dunque al permesso di costruire (articolo 20 Dpr 380/2001, il Tue), in quanto la procedura prevede il silenzio-assenso o il silenzio-rigetto (comma 9, nel caso sull'immobile, sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, sia stato acquisito il diniego dell'autorità preposta).

Lo stesso vale per il procedimento di rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 25 Tue, che prevede anch'esso in via generale la fattispecie del silenzio-assenso.

Altre esclusioni importanti in edilizia sono tutti gli interventi soggetti a Dia e Scia, nonché quelli realizzabili in attività edilizia libera, ciò in considerazione del fatto che il comma 1-bis dell'art. 2-bis legge 241/1990 richiede la vigenza di un preciso obbligo dell'Amministrazione di emanare un vero e proprio provvedimento.

Nell'ambito del Testo unico edilizia l'indennizzo da ritardo si applicherà alle istanze dirette a ottenere il certificato di destinazione urbanistica: documento che deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di 30 giorni.

Altra fattispecie, sempre nel Dpr 380/2001, è data dai procedimenti diretti a ottenere le intese o i pareri obbligatori ai fini del rilascio del titolo abilitativo (si pensi ad esempio alle autorizzazioni ambientali o paesaggistiche) attivati in sede di Sportello unico, dato che potrebbe verificarsi un ritardo rilevante a tali fini nell'indizione della conferenza di servizi prevista dal comma 5-bis dell'art. 20 Tue (il responsabile deve procedere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di permesso) se non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli

assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche (ovvero sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento). Le linee guida in commento ribadiscono l'obbligo dell'amministrazione di individuare, con chiarezza e per ogni procedimento di propria competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale, e nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, il dirigente ha poi l'obbligo di individuare il responsabile del singolo procedimento. Per quanto attiene agli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dell'indennizzo da ritardo, le linee guida chiariscono l'obbligo in capo all'amministrazione di individuare il soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo in caso di inosservanza del termine originario di conclusione del procedimento: in caso di omessa individuazione di questo

soggetto, il potere sostitutivo è attribuito al dirigente generale e in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio ovvero al funzionario di livello più elevato. Pertanto, decorso il termine stabilito per la conclusione del procedimento, l'interessato potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo da una parte per ottenere il pagamento dell'indennizzo da ritardo (purché la richiesta venga fatta entro 20 giorni dalla scadenza del termine), e dall'altra per chiedere la conclusione del procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario, cosa che il titolare del potere sostitutivo è tenuto a fare avvalendosi delle strutture competenti o nominando un commissario (ex art. 2, comma 9-ter, legge 241/1990). Il titolare del potere sostitutivo, nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte, deve espressamente indicare il termine previsto dalla legge o dai regolamenti per la conclusione del procedimento e quello effettivamente impiegato.

### Le principali applicazioni all'edilizia

Fattispecie	Normativa	Termini del procedimento
Autorizzazione paesaggistica	Art. 146 Dlgs 42/2004	L'amministrazione competente, entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza, effettua gli accertamenti tecnici e la trasmette alla Soprintendenza che rende il parere entro 45 giorni. L'amministrazione provvede in conformità entro 20 giorni dalla ricezione del parere.
Autorizzazione beni culturali	Art. 22 Dlgs 42/2004	L'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 4, relativa a interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
Verifica assoggettabilità Vas	Art. 12 Dlgs 152/2006	L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare ambientale, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Vas.
Verifica assoggettabilità Via	Art. 20 Dlgs 152/2006	L'autorità competente entro 90 giorni, dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sulla Gu o Bur (o entro 45 giorni dalla richiesta di integrazioni), verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Aia	Art. 29-quater Dlgs 152/2006	L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero se indetta la Conferenza di servizi, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Valutazione di incidenza	Art. 5 Dpr 357/1997	L'autorità competente effettua la verifica dell'incidenza sui siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale degli interventi non soggetti a Via, entro 60 giorni dal ricevimento dello studio ambientale.

## Linee guida dell'Avcp per la corretta esecuzione dei contratti pubblici

**L**e fasi di programmazione e progettazione dei contratti pubblici sono fondamentali per un esito positivo dell'esecuzione dell'appalto stesso.

L'AVCP, con la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, ha emanato apposite Linee guida volte a fornire indicazioni su un'adeguata gestione della procedura di gara, al fine di individuare la migliore offerta e il soggetto più idoneo. In particolare, la guida tratta i seguenti argomenti:

- la programmazione del contratto, il suo contenuto e l'iter procedurale

- la progettazione, i contenuti, i soggetti incaricati, le garanzie e verifiche da effettuare
- l'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione
- la corretta esecuzione della prestazione e le penali previste
- l'immodificabilità del contratto e le varianti

Il documento tiene conto di varie osservazioni pervenute da operatori del settore grazie alla fase di consultazione pubblica on-line appena conclusa.

# Vizi di traduzione, brevetti ko

Il deposito successivo della rettifica della traduzione avvenuta ai sensi art. 57, c.4 del Codice della proprietà industriale (cpi) non vale a escludere l'inefficacia del brevetto. E questo l'importante principio stabilito per la prima volta dalla sezione specializzata in materia di impresa (sez. A) del tribunale di Milano, con la Sentenza n. 39774/2013 del 3.01.2014. Con tale Sentenza, è stata rigettata la domanda della parte attrice che lamentava la contraffazione della porzione italiana del proprio brevetto. La convenuta aveva respinto tale accusa e aveva replicato che la porzione italiana del brevetto europeo avversario era inefficace essendo stata depositata, entro il termine di tre mesi richiesto dall'art. 56 cpi, ma il testo non era conforme a quello del brevetto comunitario. Il tribunale ha stabilito che «l'art. 56 subordina l'efficacia del brevetto europeo sul territorio italiano al previo deposito, entro tre mesi, dalla data della sua concessione, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi della traduzione italiana del testo del brevetto corredata dalla dichiarazione di conformità della stessa al testo originale da parte del titolare del brevetto o dal suo mandatario. Qualora tali requisiti non vengano rispettati il brevetto è inefficace sin dall'origine in Italia (art. 56, c. 5, cpi)». Inoltre, l'art. 57 cpi «disciplina le conseguenze della difformità del testo della traduzione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, senza specificare i confini di operatività di tale norma. Tali

confini, tuttavia, possono essere individuati nella difformità della traduzione derivante da mero refuso di traduzione o di differente sfumatura linguistica. Non potrebbero invece ricomprendersi traduzioni completamente o ampiamente difformi rispetto al testo del brevetto concesso in sede europea». Diversamente «verrebbero invocate sul mercato interno tutele per titoli non validamente esistenti, mentre la possibile rettifica di qualsiasi testo depositato e asseritamente ricondotto a un determinato brevetto europeo consentirebbe un abuso da parte di chi volesse tentare di estendere i confini della propria tutela tramite il deposito di una traduzione in lingua italiana sensibilmente difforme a quanto effettivamente oggetto del brevetto». In applicazione a tale principio la I sezione ha accolto l'eccezione di inefficacia sollevata dalla convenuta, considerato che il testo della traduzione del brevetto europeo depositato dalla parte attrice si discostava da quello concesso proprio in relazione agli elementi di novità e di innovazione tutelati dal brevetto, non permettendo così la riconducibilità della stessa al brevetto concesso in sede europea. Il successivo deposito di una nuova traduzione non può considerarsi una mera rettifica della precedente traduzione ex art. 57, c. 4, cpi, ma costituisce la nuova e unica traduzione depositata oltre il termine di tre mesi ex art. 56, c. 4, cpi.

## La Pa decide sulla nomina del Responsabile della sicurezza

Per la scelta del responsabile della sicurezza, una Pubblica Amministrazione nella procedura di selezione può preferire un laureato in ingegneria, anche se questo compito può essere svolto da altre figure professionali. Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la Sentenza 399/2014. Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Lecce aveva indetto una procedura di selezione per affidare l'incarico di responsabile della sicurezza degli uffici giudiziari, restringendo la ricerca ai laureati in ingegneria. Il CNAPPC, (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) aveva però presentato ricorso contro il vincitore. Il TAR aveva dato ragione al CNAPPC, sostenendo

che si trattava di una prestazione non strettamente attinente ai servizi di ingegneria, ma che poteva essere effettuata da qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 81/2008 (frequenza di un corso professionalizzante). Il Consiglio di Stato ha in seguito ribaltato tale decisione, sostenendo che, il Decreto Legislativo 81/2008 seppur non imponga titoli di studio al responsabile per la sicurezza, lascia comunque alle amministrazioni la possibilità di valutare in modo discrezionale i requisiti da chiedere agli eventuali candidati. Pertanto, scegliere come criterio di selezione il possesso di una laurea anziché un'altra equivalente, non implica nessuna discriminazione.

# Prezzo valore alle cessioni di immobili tramite asta

**L**a Corte Costituzionale, con l'importante Sentenza 23 gennaio 2014 n. 6, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di legge sul «prezzo valore» ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella parte in cui non ne prevede l'applicazione anche alle cessioni di immobili tramite asta. La Sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore catastale rivalutato dell'immobile. La disposizione di legge sopra richiamata è quella che ha istituito il meccanismo del «prezzo valore».

Il comma 497 nella sua interezza così recita: «In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al Dpr n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30%».

Il comma 497 configura una semplice facoltà, in quanto la parte acquirente può liberamente decidere di essere tassata sul prezzo, anziché sul valore catastale rivalutato dell'immobile, magari perché più conveniente, ma accettando poi le possibili conseguenze del caso in termini di rischio di accertamento di maggior valore.

La facoltà che la parte acquirente può esercitare ai sensi del comma 497 resta subordinata al rispetto di alcuni precisi presupposti e condizioni indicati con chiarezza dalla norma: acquirenti devono essere persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali; la cessione deve avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze; l'opzione per l'applicazione del «prezzo valore» deve essere compiuta all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio. Ricordiamo che, laddove applicabile, il

meccanismo del prezzo valore consente di assoggettare a tassazione un imponibile così determinabile:

- R.C.\*1,05\*100\*110 per acquisti di immobili abitativi (e relative pertinenze) assistiti dalle agevolazioni prima casa;
- R.C.\*1,05\*100\*120 per acquisti di immobili abitativi (e relative pertinenze) non assistiti dalle predette agevolazioni.

L'aspetto su cui si è posta l'attenzione della Consulta, è la deroga operata al solo art. 43 del Dpr 131/1986.

Tale articolo determina la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro per svariati contratti (in primis, ma non soltanto, per i contratti a titolo oneroso traslativi di immobili o costitutivi di diritti reali e per le permutate), mentre è un diverso articolo -il 44- a definire l'imponibile per la vendita di beni immobili fatta in sede di espropriazione forzata o all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto. In questi ultimi casi (art. 44) la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione; per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo; in caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo. Diversamente, l'articolo 43 fa riferimento al valore venale di mercato del bene alla data dell'atto oppure, nel caso delle permutate, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

Dunque, il problema riguarda il fatto che il «prezzo valore» deroga al solo art. 43 del Testo Unico dell'Imposta di Registro, non anche all'art. 44. Da ciò la denuncia di violazione degli articoli 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

Per le esposte considerazioni, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, effettivamente, la disposizione impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata e di pubblici incanti, che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di richiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del Dpr 131/1986, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del Dpr 131/1986.

Per effetto di quanto sopra, il meccanismo del «prezzo valore» resta immediatamente applicabile anche alle cessioni di immobili tramite asta e, più in generale, anche alle ulteriori cessioni che ricadono sotto l'articolo 44 del Testo Unico dell'imposta di Registro.

# Il Cse è responsabile per omessa "alta vigilanza" in cantiere

**S**ussiste la responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per non aver correttamente vigilato sulla effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la Sentenza del 7.04.2014, n. 15484.

La normativa in materia di sicurezza del lavoro nel caso di attività lavorative svolte in un cantiere edile individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l'esecuzione dell'opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse figure professionali, tra le quali vi è certamente il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori. A tale figura professionale la legge attribuisce precisi compiti ed obblighi, che lo individuano quale titolare di una specifica ed autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure

di lavoro, a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Si tratta di un compito di «alta vigilanza» che, seppur non necessariamente deve implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità degli operatori.

«Non vale ad escludere, o anche solo a ridimensionare, le responsabilità del CSE» si legge nella Sentenza «sostenere che lo stesso si recava di frequente nel cantiere, laddove si consideri che tale presenza avrebbe dovuto essere anche diretta alla verifica del rispetto, da parte dei responsabili delle imprese, delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza. Proprio la presenza frequente in cantiere avrebbe dovuto porre il (omissis) nelle migliori condizioni per approfondire le questioni concernenti i temi della sicurezza, non solo attraverso riunioni tra i diversi soggetti interessati, ma anche attraverso la diretta verifica del rispetto delle relative prescrizioni, specie di quelle dirette ad evitare i rischi più gravi legati all'esecuzione delle opere».

Sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte rigetta il ricorso di un professionista, nominato Coordinatore per la sicurezza, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose ai danni di un operaio colpito da una trave-cornice durante i lavori di puntellamento delle strutture murarie oggetto di un intervento di restauro.

## Modifiche al Codice Ambiente su emissioni industriali inquinanti

**A**ttualmente le industrie italiane, per poter esercitare la propria attività, devono ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ossia la licenza per l'emissione di rifiuti inquinanti.

Al riguardo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2014, il Dlgs 4 marzo 2014, n. 46, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ed alla riduzione dell'inquinamento di acqua, aria e suolo. Il provvedimento, entrato in vigore l'11 aprile 2014, apporta importanti modifiche al Dlgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente), aggiornando le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato

potenziale inquinante. Il Decreto consta di 34 articoli e, nei primi 28, viene apportata modifica al Codice Ambiente, in particolare agli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 20, 29, 30, 33, 35, 133, 196, 208, 209, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, con particolare riferimento alla Parte II del Codice Ambientale, ovvero quella che disciplina VIA-VAS-AIA. Le novità apportate dal Dlgs 46/2014 sono sostanziali e riguardano, ad esempio:

- modifica del significato di "installazione";
- introduzione dell'obbligo di definire le condizioni dell'AIA;
- introduzione dell'obbligo di presentare una Relazione di riferimento con informazioni sullo stato di qualità del

suolo e delle acque sotterranee;  
 - modifica dei tempi di vigenza dell'AIA e della modalità di riesame;  
 - modifica all'apparato sanzionatorio.  
 Tuttavia, la modifica principale al Codice dell'Ambiente riguarda le integrazioni all'Allegato VIII alla Parte II, che

individua le attività soggette ad AIA, con introduzione di nuove tipologie di attività.  
 In allegato, oltre al Dlgs 46/2014, è disponibile una tabella di confronto tra attività soggette ad AIA prima e dopo l'entrata in vigore del decreto (11 aprile 2014).

## Montaggio e smontaggio delle scaffalature in sicurezza

L'attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche va valutata caso per caso, in relazione alla tipologia di scaffalature ed al contesto nel quale le stesse devono essere montate, al fine di valutare la necessità o meno di applicare la normativa di cui al Titolo IV del Dlgs 81/2008 relativa ai Cantieri temporanei o mobili.

Questo il chiarimento fornito dalla Commissione Interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'Interpello n. 16 del 20.12.2013, in risposta al quesito avanzato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. In particolare la Commissione, quanto al requisito della tipologia di scaffalature, fornisce alcuni criteri di indirizzo, facendo riferimento alla classificazione delle varie tipologie di scaffalature metalliche proposta dall'Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani (ACAI), nel documento "Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi".

Quanto invece alla valutazione del contesto, la Commissione chiarisce che occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l'installazione di un

"cantiere", come definito dall'art. 89 del Dlgs 81/2008, indicando altresì quale riferimento alcuni parametri presenti nell'Allegato XV, punto 2.2.2, del medesimo Dlgs 81/2008, la cui presenza farebbe scattare l'obbligo di applicazione della normativa contenuta nel Titolo IV:

- recinzioni, accessi e segnalazioni, realizzati appositamente per l'installazione;
  - viabilità dedicata appositamente per l'installazione;
  - impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, realizzati appositamente per l'installazione;
  - zone di deposito di materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;
  - presenza di linee elettriche aeree o condutture sotterranee potenzialmente interferenti;
  - presenza di cantieri confinanti con l'installazione.
- Le scaffalature metalliche, stanti le indicazioni sopra fornite, non sono da considerare "attrezzature di lavoro" ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008, salvo il caso in cui le stesse rientrino nella definizione di "macchine" fornita dal Dlgs 17/2010 (di recepimento della cosiddetta "Direttiva Macchine").

### I SOGGETTI PER LA FORMAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, ai sensi del Dpr 16.04.2013, n. 75, modificato dalla legge 9/2014 "Destinazione Italia". Con l'aggiornamento è pubblicato l'elenco dei soggetti autorizzati a partire dal 16 aprile 2014, che si aggiunge al primo elenco del 13 marzo. In particolare, l'art. 2, comma 5 del Dpr n. 75/2013 stabilisce quali sono i soggetti che possono svolgere, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, i corsi di formazione per la certificazione energetica, ovvero: Università, Organismi ed enti di ricerca, Consigli, ordini e collegi professionali. Recentemente il MISE ha aggiornato lo schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi, alla luce delle modifiche legislative introdotte dal decreto "Destinazione Italia" (DI n. 145/2013, convertito nella legge n. 9/2014), che ha innalzato da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione, e cancellato l'obbligo del corso per alcune categorie di laureati.

# La nuova modulistica per le istanze ai Vigili del Fuoco

In attuazione dell'art. 11, comma 2, del Dm 7.08.2012, il quale prevede che, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento, è stata emanata la Circolare 11.04.2014, n. 4849, la quale reca a sua volta il decreto DCPST n. 252, con in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 1.05.2014.

Le modifiche hanno impatto sul precedente Dm 31.10.2012, n. 200, ed in particolare i modelli oggetto di modifica sono i seguenti:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività - il modello PIN 2-2012 è sostituito dal modello PIN 2-2014;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto - il modello PIN 2 gpl- 2012 è sostituito dal modello PIN 2 gpl- 2014;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio - il

modello PIN 2.1-2012 è sostituito dal modello PIN 2.1-2014;

- Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - il modello PIN 2.1-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 2.1-gpl-2014;
- Dichiarazione inerente i prodotti - il modello PIN 2.3-2012 Dich. Prod. è sostituito dal modello PIN 2.3-2014 Dich. Prod.;
- Certificazione dell' impianto significativo ai fini antincendio - il modello PIN 2.5-2012 Cert. Imp. è sostituito dal modello PIN 2.5-2014 Cert. Imp.;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio - il mod. PIN 3-2012 è sostituito dal modello PIN 3-2014;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto - il modello PIN 3-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 3-gpl-2014;
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità - il modello PIN 3.1-2012 è sostituito dal modello PIN 3.1-2014.

## Valutazione della sicurezza sismica di edifici esistenti

La Commissione di studio per la predisposizione e l'analisi di norme tecniche relative alle costruzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha emanato la definitiva versione delle "Istruzioni per la valutazione affidabilistica della sicurezza sismica di edifici esistenti" (CNR-DT 212/2013)".

Le Istruzioni, si legge nella premessa, "sono state redatte con l'intenzione di non richiedere il possesso di particolari competenze specialistiche in termini di teoria dell'affidabilità. Per quanto riguarda invece la modellazione e l'analisi della risposta strutturale, poiché gli stati limite di maggiore interesse sono caratterizzati da livelli di danno strutturale elevati, anche prossimi al collasso, l'applicazione delle Istruzioni richiede la simulazione del comportamento non lineare di elementi in c.a. e muratura, che presuppone conoscenze teoriche ed esperienza d'uso di idonei codici di calcolo. A questo riguardo le Istruzioni riflettono lo stato dell'arte in tema di modellazione del

comportamento di elementi strutturali non rispondenti alle recenti normative sismiche, soggetti a deformazione ciclica di ampiezza tale da condurli in prossimità del collasso. Tale stato dell'arte essendo in fase attivamente evolutiva, il conseguimento di progressi significativi sarà trasferito nei futuri aggiornamenti delle presenti Istruzioni". Quindi, le Istruzioni costituiscono "un approccio di livello superiore rispetto a quello previsto dalla Normativa vigente, ed è da ritenere che ad esse verrà fatto ricorso in casi di particolare rilevanza economica e/o sociale. È anche prevedibile ad augurabile che dei concetti e delle procedure in esse contenute possano giovare le future revisioni delle Norme attuali".

Il documento si compone di un capitolo generale (cap. 2), contenente gli aspetti della procedura di verifica comuni alle diverse tipologie costruttive, e in particolare le costruzioni in muratura e quelle in cemento armato; di due capitoli che forniscono gli elementi specifici relativi

alle costruzioni in muratura (cap. 3) e in cemento armato (cap. 4); di un'appendice (app. A) di commento ad alcune parti dei capitoli precedenti, e di altre due appendici (B e C) contenenti due applicazioni complete rispettivamente a un edificio in muratura e a un edificio in cemento armato. Sempre nella premessa alle Istruzioni viene evidenziato che "La struttura della attuale normativa tecnica per la verifica sismica delle costruzioni esistenti, in ambito nazionale (NTC2008) e internazionale (Eurocodice 8 Parte 3), è la seguente:

- viene stabilito un numero variabile di stati limite di interesse;
- a ciascun stato limite viene associato un valore dell'intensità sismica, caratterizzato in termini probabilistici dal valore del suo periodo medio di ritorno;
- sono fornite indicazioni circa il conseguimento di un numero discreto di prefissati livelli di conoscenza, a ciascuno dei quali viene associato un fattore globale, di impiego analogo a quello degli ordinari fattori parziali;
- sono indicati metodi di analisi con i relativi ambiti di applicabilità;
- vengono indicati i meccanismi da verificare e sono forniti relativi modelli di capacità.

Il percorso di verifica si conclude con la determinazione dei rapporti tra l'intensità sismica che produce ogni stato limite considerato e la corrispondente intensità di verifica. Le verifiche sono soddisfatte se tale rapporto è uguale o superiore a uno."

"Il limite del procedimento descritto è quello che al suo termine l'effettivo livello di protezione della struttura, misurato in termini di probabilità di superamento di ogni stato limite considerato, non è conosciuto.

Di fatto, l'unico elemento caratterizzato in probabilità è

l'azione sismica di verifica, mentre in realtà, nel problema della valutazione, ossia nella determinazione della probabilità di superamento, entrano molte altre fonti di incertezza che non sono esplicitamente modellate. In particolare:

- a) una definizione univoca degli stati limite, e in particolare quelli ultimi, relativi a stati di danno diffuso globale, è di difficile formulazione, e la conseguente soggettività di scelta introduce incertezza nell'esito della valutazione;
- b) la conoscenza completa di un organismo esistente non è di fatto conseguibile e ciò richiede allo strutturista di sopperire con la propria esperienza alla carenza di informazioni, formulando ipotesi sull'organismo strutturale. Anche questo è un elemento di soggettività che introduce incertezza nell'esito della valutazione;
- c) anche a parità di informazioni acquisite e di ipotesi sull'organismo strutturale, le scelte di modellazione e del metodo di analisi riflettono in misura sensibile l'esperienza e la qualità professionale dello strutturista, oltre che gli strumenti di calcolo a sua disposizione. Questo è un ulteriore, e molto importante elemento di differenziazione tra gli esiti di una verifica;
- d) lo stato attuale delle conoscenze circa le capacità ultime di componenti strutturali non progettati per rispondere ad azioni sismiche è ancora arretrato, specialmente con riferimento al comportamento in prossimità del collasso, e i modelli di capacità sono caratterizzati da dispersione notevole. Inoltre per ogni meccanismo sono generalmente disponibili modelli alternativi costruiti su basi empiriche confrontabili. La scelta dell'uno o dell'altro, come anche l'introduzione dell'incertezza di modello corrispondente influenza la variabilità dell'esito della verifica."

## Attraversamenti di condotte con altre linee di trasporto

**S**ulla G.U. n. 97 del 28.04.2014 è stato pubblicato il Dm Infrastrutture e Trasporti 4.04.2014, che reca "Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto".

Il provvedimento sostituisce ed abroga le precedenti Norme tecniche contenute nel Dm 23.02.1971, n. 2455 (come modificate dal Dm 10.08.2004), ormai da aggiornare in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle modalità di posa e di esercizio delle condotte interrate, e dei relativi materiali utilizzati.

Le nuove norme sono state redatte anche alla luce del Dm Sviluppo Econ. 16.04.2008 (Regola tecnica per

la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Dm Sviluppo Econ. 17.04.2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

Gli attraversamenti ed i parallelismi esistenti non necessitano di adeguamento se realizzati in conformità alla normativa previgente.

Ai progetti presentati prima del 13.05.2014 (data di entrata in vigore del decreto), continua ad applicarsi in via transitoria la normativa previgente abrogata.

# Sistemi di protezione al fuoco degli elementi in acciaio

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha emanato la Lettera Circolare 27.12.2013, n. 17381, recante «Qualificazione di resistenza al fuoco di protettivi da applicare ad elementi in acciaio».

Con il provvedimento in oggetto, viene fornito un prospetto riepilogativo delle norme di prova ritenute accettabili ai fini della certificazione della resistenza al fuoco dei sistemi di protezione da applicare agli elementi costruttivi in acciaio, alla luce dell'entrata in vigore, in forma esclusiva, dal 30.11.2013, delle norme EN 13381-4:2013 (Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 4: Protettivi passivi applicati ad elementi di acciaio) e EN 13381-8:2013 (Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 8: Protettivi reattivi applicati ad elementi di acciaio), rispettivamente per protettivi passivi e protettivi reattivi.

Dunque:

- per rapporti di prova emessi dal 30.11.2013, sono applicabili esclusivamente le norme EN 13381-4:2013, per i prodotti passivi, ed EN 13381-8:2013, per i prodotti reattivi.
- per rapporti di prova emessi prima del 30.11.2013, sono accettabili la norma ENV 13381-4:2002, per i prodotti passivi, e le norme ENV 13381-4:2002 e EN 13381-8:2010, per i prodotti reattivi.

Si fa notare che, nonostante l'attuale vigenza di due distinte norme per i protettivi passivi e reattivi, il Dm16.02.2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione, che ha recepito la Direttiva 89/106/CE, indica come norma di prova, sia per i protettivi passivi che reattivi, solo la EN 13381-4, in quanto la sola disponibile all'epoca di emanazione del decreto, nella versione ENV 13381-4:2002. La prima versione della norma per i protettivi reattivi, la EN 13381-8:2010, è entrata in vigore il 10.06.2010.

Infine, nel provvedimento si ricorda che i protettivi di elementi in acciaio possono essere marcati CE in base alle Linee Guida ETAG 018 - Fire protective products dell'EOTA (European Organisation for Technical Assessment) e che la marcatura CE ne consente la libera commercializzazione nel mercato interno dell'Unione Europea.

## SIGLATO L'ACCORDO UNI-CNI SULLE NORME TECNICHE UNI

È stato stipulato un accordo tra il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e l'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). L'accordo ha lo scopo di rafforzare la mutua collaborazione finalizzata ad accrescere la cultura normativa degli ingegneri. CNI e UNI, infatti, convengono sul fatto che la normazione tecnica è strumento essenziale allo sviluppo delle attività imprenditoriali e la sua conoscenza lo è per il miglioramento e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti. Grazie all'intesa siglata oggi, gli ingegneri, tra le altre cose, potranno consultare, a costi molto vantaggiosi, le normative tecniche di loro interesse.

La collaborazione tra i due organismi, inoltre, ha il fine di migliorare le sinergie utili al raggiungimento dei rispettivi scopi istituzionali. A questo proposito, è stata stabilita l'associazione del CNI ad UNI nella categoria "Grande Socio".

Più in dettaglio, il CNI raccoglierà e segnalerà ad UNI tematiche di interesse degli ingegneri, al fine di indirizzare le opportunità di lavori tecnici di elaborazione di norme. Da parte sua, UNI si impegnerà ad aggiornare tempestivamente i propri archivi degli esperti nominati da CNI e a raccoglierne le istanze espresse al fine di individuare le soluzioni. Inoltre, UNI attiverà le sinergie possibili affinché gli ingegneri iscritti, attraverso gli Ordini territoriali, possano beneficiare di tutte le informazioni inerenti l'attività normativa, i nuovi progetti e quelli in corso, i principali avvenimenti nazionali, europei ed internazionali. Infine, i due organismi si impegneranno a progettare ed effettuare congiuntamente una serie di attività formative sui temi della normazione tecnica a beneficio dell'aggiornamento professionale degli ingegneri iscritti, con acquisizione di crediti formativi, utilizzando le rispettive competenze e strutture.

Si segnala che l'acquisto e il download del file delle norme tecniche UNI avverrà a un prezzo fisso riservato agli ingegneri direttamente presso i propri studi professionali. Per quanto riguarda l'accesso alle norme, sono previste condizioni estremamente agevolate per l'abbonamento alla consultazione della raccolta completa on-line ad uso degli Ordini degli ingegneri.

# Visure catastali online anche in formato elaborabile

**D**al 29 aprile 2014 le visure catastali sono disponibili anche in formato elaborabile per gli iscritti a Sister, la piattaforma telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

In particolare, sarà possibile ottenere i dati contenuti nelle visure, non più soltanto in formato pdf, ma anche in formato xml, che consente di effettuare diverse elaborazioni.

Questa novità amplia le possibilità operative di enti e professionisti che possono ora integrare i propri archivi gestionali con le informazioni presenti negli atti del catasto terreni e urbano.

Sister, infatti, è il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate per i professionisti, gli enti, le aziende e i cittadini, che consente di consultare le banche dati catastale e di pubblicità immobiliare, le planimetrie e gli estratti di mappa e di effettuare ricerche catastali e ispezioni ipotecarie. Grazie a Sister, i tecnici abilitati (come i professionisti, i notai e i pubblici ufficiali) possono presentare telematicamente, agli uffici provinciali i documenti che permettono l’aggiornamento della situazione dei propri immobili all’interno delle banche dati catastale e ipotecaria.

La visura catastale in formato elaborabile ha gli stessi costi applicati al formato pdf ed è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per gli utenti abbonati a Sister.

Il nuovo servizio si aggiunge a quelli già attivati nei giorni scorsi che consentono di effettuare le visure personali attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline ed Entratel, e di acquistare tramite Sister i fogli di mappa in versione digitale relative a tutte le province italiane, fatta eccezione per Trento e Bolzano. L’acquisto online delle mappe ha gli stessi costi applicati alle riproduzioni delle mappe in formato digitale rilasciate presso gli Uffici (Provvedimento del 19 marzo 2003 della ex Agenzia del Territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2013).

L’accesso a Sister è aperto su abbonamento, da attivare direttamente in via telematica con firma digitale. Ricevuta la richiesta di convenzione, l’Agenzia rilascia una password con cui versare, sempre online, gli importi per l’abbonamento (200 euro, a titolo di rimborso spese, e 30 euro per ogni password di accesso richiesta, valida per un anno solare) e le somme per la fruizione del servizio.

Ricordiamo che nessun costo è previsto per i cittadini che vogliono conoscere i dati catastali del proprio immobile: dal 31 marzo 2014, infatti, gli abilitati ai servizi Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono effettuare gratuitamente le visure direttamente sul sito internet dell’Agenzia.

Di seguito la tabella con i costi per privati e PA, valida sia per gli acquisti online che per quelli in Agenzia.

## Tabella dei costi

Formato file	Tipologia	Categoria acquirente	Strato informativo	Prezzo (Euro)
Binario + ASCII	Raster e vettoriale	Privati	File immagine raster della mappa (1) (2)	20,00
			File dello strato vettoriale della mappa (2) (3)	10,00
			File dello strato vettoriale degli aggiornamenti (4)	10,00
Binario + ASCII	Raster e vettoriale	Amministrazioni pubbliche	File immagine raster della mappa (1) (2)	10,00
			File dello strato vettoriale della mappa (2) (3)	5,00
			File dello strato vettoriale degli aggiornamenti (4)	5,00
ASCII	Vettoriale	Privati	File numerico della mappa (2)	40,00
			File numerico della mappa (4)	10,00
ASCII	Vettoriale	Amministrazioni pubbliche	File numerico della mappa (2)	20,00
			File numerico della mappa (4)	5,00

### NOTE

(1) L’immagine raster è un file binario in formato TIF con compressione LZW.

(2) Il file della mappa può riguardare un foglio, un allegato od uno sviluppo.

(3) Il file, in formato ASCII, contiene le coordinate dei testi delle particelle, gli elementi di georeferenziazione dell’immagine raster, le coordinate del poligono di confine della mappa, le coordinate degli eventuali poligoni delle particelle vettorializzate e le eventuali geometrie dei libretti Pregeco inquadrate nelle particelle vettorializzate.

(4) Il file, in formato ASCII, avente le caratteristiche di cui alla nota (3), contiene i soli aggiornamenti registrati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, e comunque non anteriori a due anni dalla data della richiesta.

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia  
tel./fax. 0481 534226  
segreteria@ordineingegneri.go.it  
www.ordineingegneri.go.it

### orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

### commissioni

**parcelle** Giampietro Calligaro  
**ambiente** Roberto Vanon, Giuliano Sponton  
**informatica** Francesco Alibrandi, Riccardo Petelin  
**lavori pubblici** Massimiliano Bressan, Mauro Ussai  
**impianti e certificazione energetica** Franco Dalla Francesca, Dennis Tandin  
**sicurezza** Giacomo Bartelloni, Livio Sivilotto  
**strutture** Claudio Bensa, Isaia Clemente  
**urbanistica e edilizia** Ezio Paolo Pellizzoni, Davide Rigonat

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste  
tel. 040 773690 - fax 040 773160  
segreteria@ordineingegneri.ts.it  
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)  
www.ordineingegneri.ts.it

### orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00  
da martedì a venerdì 10.00-12.00

### commissioni

**ambiente, territorio e sostenibilità** Paolo Bevilacqua  
**biomedica** Agostino Accardo  
**energia e impianti** Daniele Freno  
**giovani** Samuele Maria Semi  
**informatica** Guido Walcher  
**lavori pubblici** Alessandra Tocigi  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Simonetta Ravanelli  
**strutture e geotecnica** Salim Fathi  
**urbanistica, edilizia e del paesaggio** Giulio Gregori

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone  
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229  
info@ordineingegneri.pn.it  
www.ordineingegneri.pn.it

### orari segreteria

lunedì 9.30-12.30  
martedì 16.00-18.00  
mercoledì 9.30-12.30  
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00  
venerdì 9.30-12.30

### commissioni

**applicazione tariffa professionale** Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon  
**ambiente e territorio** Nino Aprilis  
**formazione professionale** Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini  
**impianti tecnologici** Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)  
**lavori pubblici** Umberto Natalucci e Andrea Tegon  
**libera professione e docenza** Domenico D'Andrea  
**industria** Fabio Braccini e Claudio Pillon  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Vittorio Bozzetto  
**strutture** Antonino Colussi e Fabio Braccini  
**urbanistica** Nino Aprilis  
**giovani** Sara Stivella

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)  
www.ordineingegneri.ud.it

### orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00  
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00  
venerdì 9.00-13.00

### commissioni

**parcelle** Claudio Donada  
**industria** Pierluigi Mezzini  
**territorio, edilizia e mobilità** Roberto Gentili  
**mista ordine-università** Stefano Barbina  
**strutture** Alessandra Gubana  
**sicurezza** Massimo Cisilino  
**energia ed ambiente** Giandomenico Merlo  
**geotecnica** Francesco Alessandrini  
**ingegneria dell'informazione** Raffaele Perrotta  
**giovani** Andrea Marcuzzi  
**sezione B** iunior Doris Guion  
**lavori pubblici** Tomaso Cacciavillani